



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile

N. R.G. 36/2022

Il Tribunale - Sezione Imprese in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Erlicher	Presidente
dott. Alex Kuno Tarneller	Giudice
dott. Federico Paciolla	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 36/2022 promossa da

- **GECOSP S.R.L.** (C.F. 04411600234), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **ROSSI SIMONE** (C.F. RSSSMN71E04L781D), **DEBONI** **MATTEO-SIMEONE** (DBNMTS70T19L781F), **BONFANTE GIACOMO** (BNFGCM78C17E349D)

PARTE ATTRICE - OPPONENTE

contro



- **CORI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA** (C.F. 02968770210), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, dall'Avv. WINKLER PETER (C.F. WNKPTR66M22B160H)

PARTE CONVENUTA - OPPOSTA

con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1372/2021 d.d. 29.10.2022

CONCLUSIONI

del procuratore di parte attrice - opponente:

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,

1. in via preliminare

- sospendersi la provvisoria esecutorietà del decreto n. 1372/2021 del Tribunale di Bolzano opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

- accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Bolzano in favore dell'arbitro unico che verrà nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1372/2021 del Tribunale di Bolzano opposto;

2. in via principale

accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'inesigibilità del credito preteso da Cori S.C.r.l. in relazione alla fattura n. 23/001 del 9 luglio 2021 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1372/2021 del Tribunale di Bolzano opposto;

3. in via riconvenzionale



accertare e dichiarare che il pagamento di euro 26.521,25 effettuato in data 20 dicembre 2021 da Gecosp S.r.l. a favore di Cori S.C.r.l. non era dovuto, e per l'effetto condannare Cori S.C.r.l. a restituire in favore di Gecosp S.r.l. euro 26.521,25 a titolo di ripetizione

dell'indebitato, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno del pagamento alla data della presente opposizione, e di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della presente opposizione sino al saldo;

4. in ogni caso

con vittoria di diritti, onorari e spese di lite;

del procuratore di parte convenuta - opposta:

Voglia il Tribunale Civile di Bolzano:

1. In via preliminare: confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1372/2021 (R.G. 3529/2021) del Tribunale di Bolzano dd. 29.10.2021, per le causali di cui in narrativa, o, in subordine, limitatamente all'importo di € 13.525,00 più IVA per i contributi consortili fissi senza spese per il Comitato Tecnico, importo non contestato;

2. Nel merito: respingere e rigettare tutte le domande e pretese formulate dall'attrice in opposizione, siccome infondate in fatto e diritto, per le causali di cui in narrativa; confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1372/2021 (R.G. 3529/2021) del Tribunale di Bolzano dd. 29.10.2021 e, in ogni caso, condannare l'attrice opponente al pagamento dell'importo di € 24.735,50.-, con gli interessi di mora fino al saldo.

3. Il tutto con vittoria di spese e compenso, oltre IVA e CAP.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in opposizione d.d. 5.1.2022, GECOSP S.R.L. ha evocato in giudizio CORI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1372/2021 d.d. 29.10.2022 emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Bolzano per l'importo di euro 24.735,50, oltre interessi e spese di procedura, preteso a titolo di contributi consortili.

A sostegno della propria opposizione l'attrice eccepiva in via pregiudiziale l'improponibilità della domanda sulla base della clausola compromissoria contenuta all'art. 26 dello Statuto CORI, così come all'art. 17 del Regolamento Interno, che demanda alla decisione inappellabile di un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano la risoluzione di tutte le controversie (i) *“tra la società e i soci [...] riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto che non sono riservate dalla legge alla inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria”* (art. 26 dello Statuto) e (ii) quelle aventi a oggetto *“l'esecuzione e l'interpretazione del presente Regolamento Interno che non sono riservate dalla legge alla inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria”* (art. 17 del Regolamento Interno).

Costituitasi in giudizio con comparsa d.d. 23.3.2022, CORI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA si rimetteva al Giudice in merito alla decisione sull'eccezione di incompetenza sollevata da controparte.



All'udienza d.d. 14.4.2022, le parti precisavano le conclusioni, con assegnazione di termini ridotti di venti giorni per il deposito di memoria conclusionale e di altri venti giorni per il deposito di memorie di replica.

2. L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento, essendo la competenza a decidere la presente vertenza attribuita convenzionalmente alla competenza di un arbitro unico.

La presente controversia, avente ad oggetto il pagamento di contributi consortili, rientra indubbiamente nel campo di applicazione della richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello Statuto CORI (doc. 9 fascicolo monitorio), che, con formulazione dal contenuto ampio e generico, prevede la devoluzione alla camera arbitrale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano di ogni controversia *“tra la società e i soci [...] riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto che non sono riservate dalla legge alla inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria”*.

Per le esposte ragioni, va dunque dichiarata l'incompetenza del Tribunale a decidere sulla domanda azionata in via monitoria da CORI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto *(In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro*



unico o al collegio arbitrale – Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021, Rv. 662293 - 01).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendo nella specie applicabile l'art. 38, secondo comma, c.p.c. relativo all'ipotesi di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale.

Non concorrono peraltro gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione delle spese di lite.

CORI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA va dunque condannata alla rifusione in favore di GECOSP SRL delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (scaglione di valore: da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01) con riduzione del 50% in considerazione della limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi euro 2.767,00, oltre euro 259,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara

la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso da Tribunale incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 26 dello Statuto di CORI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;

condanna



CORI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA a rifondere a GECOSP SRL le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.767,00, oltre euro 259,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.

Bolzano, 16.06.2022

Il Giudice

Federico Paciolla

La Presidente

Maria Cristina Erlicher

Arbitrato in Italia

